

**Penale Sent. Sez. 4 Num. 25141 Anno 2019**

**Presidente: MENICHETTI CARLA**

**Relatore: RANALDI ALESSANDRO**

**Data Udiienza: 14/03/2019**

### SENTENZA

sul ricorso proposto da:

dalla parte civile

dalla parte civile

dalla parte civile

dalla parte civile

nel procedimento a carico di:

) nato a \_\_\_\_\_ il \_\_\_\_\_

nato a \_\_\_\_\_ il \_\_\_\_\_

avverso la sentenza del 10/10/2017 della CORTE APPELLO di ROMA

visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;

udita la relazione svolta dal Consigliere ALESSANDRO RANALDI;

udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore OLGA MIGNOLO

che ha concluso chiedendo

Il Proc. Gen. conclude per il rigetto dei ricorsi.

udito il difensore

Per le parti civili \_\_\_\_\_ e' presente l'avv.

del foro di Roma che chiede l'annullamento della sentenza impugnata con

rinvio al giudice civile competente in grado di appello.

Per l' \_\_\_\_\_ e' presente l'avv. \_\_\_\_\_ del foro di \_\_\_\_\_ che chiede  
l'inammissibilita' del ricorso.

Per \_\_\_\_\_ e' presente l'avv. \_\_\_\_\_ del foro di Roma che chiede  
l'inammissibilita' del ricorso.

Corte di Cassazione - copia non ufficiale



## RITENUTO IN FATTO

1. Con sentenza del 10.10.2017 la Corte di appello di Roma ha confermato la sentenza del Tribunale di Roma che ha assolto i medici e dal reato di omicidio colposo di con la formula "perché il fatto non costituisce reato".

2. La vicenda trae origine dall'intervento chirurgico eseguito dal dott. , il , nei confronti del paziente per l'asportazione, mediante termoablazione con ago elettrochirurgico a nove elettrodi, di tre noduli di carcinoma epatocellulare del VI segmento; nei primi due giorni dopo l'intervento si manifestavano talune complicanze con episodi di vomito, alvo chiuso a feci e gas, febbre fino a 39°, e il 25 febbraio successivo con dolori addominali e sospetto di una sub-occlusione in atto, tanto da rendere necessario un nuovo ricovero del presso la Casa di Cura I ; all'esito di una radiografia il effettuava la diagnosi di "una piccola ustione all'intestino, un piccolissimo forellino", confermata dalla TAC e dal dott. interpellato per un consulto; il paziente veniva nuovamente visitato da entrambi i sanitari il 26.2.2003 e, nelle prime ore del 27, sottoposto ad un intervento d'urgenza per uno "shock settico fortissimo con scarse probabilità di sopravvivenza"; alle ore 3.10 del 7.3.2003 si constatava il decesso del paziente.

Agli imputati si contesta di aver colposamente sottovalutato la probabilità di perforazione intestinale ed il conseguente rischio peritonitico, malgrado la sintomatologia rilevata (vale a dire: presenza di aria libera sottodiaframmatica bilateralmente, un piccolo versamento addominale confermato da un esame TC, un addome globoso con timpanismo enterocolico accentuato per presenza di meteorismo diffuso, una peristalsi torbida, con saltuari rumori metallici e resistenza diffusa della parete alla palpazione profonda con difesa addominale, nonché elevati valori di azotemia e creatinina), e quindi di aver ritardato l'intervento chirurgico, unico rimedio idoneo a contrastare la diffusa peritonite nel frattempo insorta, non impedendo il rapido aggravamento delle condizioni di salute del la cui peritonite settica diffusa veniva trattata chirurgicamente con estremo ritardo.

3. La Corte di appello ha confermato il giudizio assolutorio del primo giudice, ritenendo, in estrema sintesi, che al momento della visita del 25 febbraio ed anche il giorno successivo, almeno fino alle ore 19.00, le condizioni del paziente erano discrete e non chiaramente riconducibili ad una condizione di peritonite, di

talché a quelle date non si imponeva un immediato intervento di laparotomia. La Corte ha osservato che la "breccia" riscontrata in sede di intervento chirurgico d'urgenza, di circa 3 cm., si era formata solo nella tarda serata del 26 febbraio; che in tale contesto di sicura complessità, la scelta "attendista" praticata dai medici era, in una valutazione *ex ante*, alla luce delle conoscenze scientifiche, possibile e giustificabile, tenuto conto del miglioramento delle condizioni del paziente nella giornata del 26 e avuto riguardo ai seri rischi riconducibili ad un intervento di laparotomia in anestesia generale in un paziente ASA4 (massimo livello di rischio operatorio nella classificazione anestesiológica).

4. Avverso la sentenza propone ricorso per cassazione il difensore delle parti civili \_\_\_\_\_, lamentando violazione di legge e vizio di motivazione in relazione ai seguenti profili.

I) Sulla ritenuta insussistenza di condotta colposa del dott. \_\_\_\_\_ relativamente all'intervento di termoablazione, i ricorrenti osservano che secondo i periti \_\_\_\_\_ nominati dalla Corte in sede di appello, fu inappropriata la scelta del \_\_\_\_\_ di asportare i noduli mediante intervento di termoablazione e quella di utilizzare un ago ad uncini multipli, più difficoltoso da controllare onde evitare di danneggiare i tessuti limitrofi. Fu inappropriata anche l'esecuzione dell'operazione, avendo lo stesso medico riconosciuto di essere andato più in profondità con l'ago, senza accorgersi che così l'ago stesso era fuoriuscito dal fegato e stava purtroppo bruciando anche la sottostante parete intestinale. E' dunque pacifico che il danno all'ansa intestinale fu prodotto proprio dalle inappropriate scelte del chirurgo, frutto di imprudenza accertata dai periti ed erroneamente non ravvisata dai giudici di merito, i quali in maniera illogica hanno affermato che l'intervento di termoablazione fu eseguito correttamente, nonostante tale valutazione si ponga in irrimediabile contrasto con il dato obiettivo dell'avvenuta perforazione intestinale.

Secondo i ricorrenti la circostanza che tale condotta colposa non risulti contestata nel capo di imputazione non rileva, avendo l'imputato avuto comunque la possibilità di difendersi nel corso del dibattimento.

II) Sulla ritenuta insussistenza di condotta colposa di entrambi gli imputati relativamente al ritardo di effettuazione dell'intervento d'urgenza del 27.2.2003.

Lamentano che la Corte territoriale non ha adeguatamente considerato che dall'esame RX del 25.2.2003 e dall'esame TC in pari data, eseguiti sul paziente \_\_\_\_\_ risultava la presenza di aria sottodiaframmatica e di minimo versamento addominale. I periti nominati e lo stesso \_\_\_\_\_ hanno affermato che l'aria nell'addome è legata inequivocabilmente ad una perforazione intestinale e non può essere dovuta ad altro. Ciò imponeva – secondo i periti - di

intervenire chirurgicamente immediatamente, essendo prioritario individuare la sede della perforazione al fine di impedire la fuoriuscita di materiale enterico nella cavità peritoneale mediante la riparazione della lesione, e ciò andava fatto entro le 12 ore dopo la diagnosi, atteso che la percentuale di mortalità aumenta man mano che si aspetta, aumentando la possibilità di danni generalizzati e di percentuale di non successo e di irreversibilità della situazione.

Rilevano che il comportamento attendista dei medici è stato ritenuto censurabile dai periti sotto il profilo dell'imprudenza, i quali hanno altresì riconosciuto la sussistenza di rapporto causale tra tale condotta omissiva e la morte del paziente.

La sentenza impugnata, che ha disatteso la conclusione dei periti in quanto formulata, a suo dire, attraverso un giudizio *ex post*, incorre in un travisamento della prova decisiva, atteso che i periti e i consulenti tecnici del PM ricollegano la affermata inadeguatezza della strategia attendista alla presenza di aria libera e liquido nell'addome, e non già all'evoluzione dello stato del paziente nei giorni successivi, secondo una tipica valutazione *ex ante*.

La Corte di merito ha, inoltre, travisato il dato secondo cui il paziente era ad alto rischio operatorio perché classificabile come ASA4, trattandosi di informazione riferita dal perito dott. Rossi in relazione alla data del 27 febbraio, quando il                    era stato, ormai tardivamente, operato.

Ritengono viziato l'argomento dei giudici di appello secondo cui «*i sintomi manifestati dal paziente, almeno fino alle ore 10:00 del 26 febbraio non erano chiaramente riconducibili ad una condizione di peritonite*», con il quale non confutano il chiaro assunto dei periti, che giudicano la soluzione chirurgica come l'unica opzione consigliata e da attuare con immediatezza appena riscontrata la presenza di avvenuta perforazione intestinale. Inoltre la Corte non chiarisce se il modesto miglioramento del 26 febbraio sia riconducibile ad una reale evoluzione positiva dello stato del paziente, oppure al solo trattamento farmacologico somministrato. Anche sulla asserita «*perforazione in due tempi*» e sulla «*breccia*» riscontrata durante l'intervento chirurgico d'urgenza, la Corte non chiarisce quali siano le evidenze obiettive idonee a giustificarle e ad assicurarne la tenuta sul piano tecnico-scientifico.

5. Con memoria depositata il 25.2.2019 la difesa dei ricorrenti ha illustrato motivi di censura integrativi di quelli già formulati nel ricorso originario.

In particolare, si ribadisce la violazione di legge ed il vizio di motivazione, anche per travisamento della prova, in punto di responsabilità degli imputati, atteso che i periti avevano ritenuto che i sintomi del paziente (forti dolori addominali e vomito irrefrenabile), successivi all'intervento di termoablazione,

fossero anomali e non proporzionati ad un normale decorso post-operatorio, e quindi rivelatori di peritonite in atto. Secondo i periti, la diagnosi di questa perforazione era sostanzialmente fatta dalla tac e dalla radiografia, oltre che dal quadro clinico instauratosi, per cui era prevedibile la possibilità di un peggioramento, di qui l'imprudenza dei medici.

Deducono che è viziato l'assunto della Corte territoriale secondo cui vi sarebbe stata "compatibilità" dei risultati della TAC del 25 febbraio con "il precedente intervento di termoablazione", nonostante quanto ammesso dallo stesso dott. ed accertato dai periti in merito al fatto che la presenza di aria intraperitoneale poteva spiegarsi solo con una perforazione intestinale e con la conseguente peritonite.

Concludono i ricorrenti nel senso che i periti di ufficio hanno accertato profili colposi dei medici che non sono stati adeguatamente considerati dalla Corte d'appello per travisamento delle prove ed illogicità della motivazione.

6. Con memoria depositata il 6.3.2019 la difesa del ha confutato le doglianze dei ricorrenti, facendo presente che le motivazioni delle sentenze di merito, integrandosi a vicenda, consentono di affermare la sussistenza di un ordito motivazionale esauriente, logico e coerente, mentre il ricorso si basa su una inammissibile rilettura degli elementi di prova acquisiti nel giudizio.

7. Con memoria depositata il 9.3.2019 la difesa del insiste per l'inammissibilità dei ricorsi delle parti civili.

### **CONSIDERATO IN DIRITTO**

1. Assume rilievo preliminare - ed assorbente dei motivi dedotti - la considerazione che il collegio intende conformarsi a quella giurisprudenza di legittimità secondo cui è inammissibile, per carenza di interesse, il ricorso per cassazione della parte civile avverso la sentenza di assoluzione con la formula "perché il fatto non costituisce reato", non avendo tale sentenza efficacia di giudicato nel giudizio civile di danno (Sez. 4, n. 42460 del 09/05/2018, Scolavino, Rv. 27436701; Sez. 3, n. 24589 del 15/03/2017, Saporito, Rv. 27005301; Sez. 3, n. 41462 del 30/03/2016, Santirocco, Rv. 26797601).

2. Si tratta di orientamento che muove dalla riflessione che i motivi di ricorso della parte civile diretti - come nel caso in disamina - ad ottenere l'annullamento, ai fini civili, della statuizione di assoluzione dell'imputato perché il fatto non costituisce reato, difettano di concreto interesse, posto che dal loro

accoglimento non potrebbe conseguire alcun effetto favorevole per la stessa parte civile, atteso che dall'annullamento della gravata pronuncia non può derivare alcuna diretta statuizione di condanna civile, e – si aggiunge – la parte civile ricorrente non vanta un interesse attuale e concreto ad un nuovo accertamento dei fatti che non possa essere autonomamente svolto dal giudice civile, con domanda proposta dinanzi a detta autorità investita della questione, con poteri di accertamento e di verifica istruttoria, su impulso delle parti, certamente più diffusi e penetranti rispetto a quelli rimessi all'eventuale giudice di rinvio ai sensi dell'art. 622 cod. proc. pen.

2.1. Invero, un tale potere impugnatorio non può essere ricondotto all'art. 576 cod. proc. pen., in quanto la suddetta disciplina incontra il limite dell'interesse alla impugnazione, delimitato dal testo dell'art. 652 cod. proc. pen., il quale esclude alla sentenza di proscioglimento ovvero di assoluzione efficacia extra penale nel giudizio civile o amministrativo di danno in relazione all'eventuale accertamento dell'elemento psicologico (per una ampia trattazione e interpretazione dell'art. 652 cod. proc. pen., cfr. Sez. U, n. 40049 del 29/05/2008, Guerra, Rv. 24081501).

2.2. In particolare, è stato condivisibilmente affermato che l'interesse della parte civile alla impugnazione deve essere valutato non soltanto in termini di attualità, ma anche di concretezza e deve essere correlato agli effetti primari e diretti del provvedimento da impugnare, di talché un tale interesse può essere riconosciuto soltanto se l'impugnazione sia idonea a sostituire una situazione pratica più vantaggiosa, rispetto a quella determinatasi con la pronuncia giudiziale impugnata. Ipotesi che non ricorre quando, a fronte della pronuncia giudiziale, non venga inciso concretamente un diritto o un interesse giuridico del proponente l'impugnazione (Sez. 4, n. 3789 del 19/01/2016, Gitto, Rv. 26574101), il quale potrà rivolgersi al giudice civile per le restituzioni e il risarcimento dei danni conseguenti ai fatti per cui è stata dichiarata la causa di non procedibilità ovvero di assoluzione con riflessi su ambiti diversi dall'accertamento della insussistenza del fatto, che l'imputato non lo ha commesso o che il fatto è stato compiuto nell'adempimento di un dovere o nell'esercizio di un diritto.

3. Il contrario orientamento (espresso da Sez. 5, n. 9518 del 09/12/2015 - dep. 2016, Martinelli, Rv. 26714101 e, con ragioni in parte diverse, da Sez. 2, n. 36930 del 04/07/2018, Addonisio, Rv. 27351901, che pone l'accento sul diritto all'impugnazione riconosciuto in termini generali alla parte civile nel processo penale dall'art. 576 cod. proc. pen.) si fonda essenzialmente sulla identità di natura e di intensità dell'elemento psicologico rilevante ai fini penali e ai fini civili

a salvaguardia della unità della funzione giurisdizionale e dell'interesse ad una pronuncia più favorevole; ma tale impostazione risulta contrastata in motivazione dalla stessa decisione a S.U. Guerra sopra richiamata *«in quanto contraddetta dalla concorde giurisprudenza delle sezioni civili di questa Corte, alle quali, in definitiva, spetta il compito di fornire la corretta interpretazione delle disposizioni che regolano gli effetti nei giudizi civili delle decisioni adottate in altre sedi, compresa quella penale. Il giudice penale, quindi, deve quantomeno tendere ad una interpretazione uniforme, che tenga conto del "diritto vivente" applicato dai giudici civili, e che eviti contrasti di giurisprudenza, tanto più gravi in quanto non è prevista una sede deputata alla loro composizione. In secondo luogo, e soprattutto, perché la tesi è comunque errata in quanto porta ad una interpretazione dell'art. 652 cod. proc. pen. che (...) contrasta con la lettera e la ratio della disposizione, oltre che con i principi generali e con la volontà del legislatore. È sufficiente qui ricordare che la tesi stessa espressamente si basa sull'assunto che dovrebbe continuare a seguirsi l'interpretazione che era stata data all'art. 25 dell'abrogato codice di rito e ciò perché sarebbe rimasto invariato il presupposto su cui quella interpretazione si basava, e cioè il principio dell'unitarietà della funzione giurisdizionale. Sennonché è proprio questo presupposto che è venuto meno, non essendo più vigente tale principio nell'attuale ordinamento processuale. Venuto meno il principio, non possono quindi più seguirsi interpretazioni estensive (o applicazioni analogiche) che si fondavano sostanzialmente sul principio stesso. Se dunque la parte civile ha, in astratto, interesse ad impugnare qualsiasi pronuncia di assoluzione, la sussistenza del carattere di concretezza di tale interesse va naturalmente verificata tenendo conto degli specifici effetti favorevoli che, nella concreta vicenda, la parte civile si ripromette di ottenere dall'impugnazione e valutando se il suo accoglimento davvero le arrecherebbe una situazione di vantaggio o le eliminerebbe una situazione pregiudizievole».*

4. Nel caso in specie, nessuna situazione di vantaggio può essere ulteriormente conseguita dalle parti ricorrenti in sede penale, a seguito dell'annullamento della pronuncia impugnata, che non possa essere autonomamente riconosciuta dinanzi al giudice civile, chiamato ad operare un nuovo accertamento sulla responsabilità degli imputati sulla base della disciplina propria degli art. 2043 ss. cod. civ., a fronte di pronuncia assolutoria che non pregiudica le aspettative risarcitorie dei danneggiati in ragione del principio della separazione delle giurisdizioni civile e penale, che consente esiti giudiziari anche difformi nell'ambito delle due giurisdizioni e tenuto conto del chiaro testo dell'art. 652 cod. proc. pen., il quale nega rilevanza preclusiva nel giudizio di danno alla

ipotesi di assoluzione in esame. Infatti, *«quando l'assoluzione perché il fatto non costituisce reato è stata pronunciata per mancanza dell'elemento soggettivo del reato, o per la presenza di una causa di giustificazione diversa da quella di cui all'art. 51 cod. pen. o per un'altra ragione, la sentenza non ha efficacia di giudicato nel giudizio di danno e spetta al giudice civile o amministrativo il dovere di accertare autonomamente, con pienezza di cognizione, i fatti dedotti in giudizio e di pervenire a soluzioni e qualificazioni non vincolate all'esito del giudizio penale»* (così sez. U, 29/05/2008, Guerra, cit.).

5. Discende da quanto sopra la declaratoria di inammissibilità dei ricorsi per cassazione avanzati dalle parti civili, ai sensi dell'art. 568, comma 4, e 591, comma 1 lett. a), cod. proc. pen., cui consegue la condanna delle parti civili ricorrenti al pagamento delle spese processuali e, non sussistendo ragioni per escludere la colpa delle stesse nel proporre l'impugnazione, ciascuna al versamento di una somma in favore della cassa delle ammende nella misura indicata in dispositivo.

**P.Q.M.**

Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna le ricorrenti parti civili al pagamento delle spese processuali e della somma di euro mille ciascuna a favore della cassa delle ammende.

Così deciso il 14 marzo 2019

